Ottobre
2026

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
9



A cura della Corte d'Appello di Perugia e della Procura Generale di Perugia

SOMMARIO

NORMATIVA 3
GIURISPRUDENZA NAZIONALE 4
CORTE COSTITUZIONALE 4
CASSAZIONE SEZIONI UNITE 4
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE 6
CODICE DI PROCEDURA CIVILE 6
GIURISDIZIONE GO/GA 6
PROVA 7
NOTIFICAZIONI 7
CODICE CIVILE 8
ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA' 8
USUCAPIONE 9
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 10
RIPETIZIONE DI INDEBITO 11
AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA 13
CONTRATTI BANCARI 14
CESSIONE DEI CREDITI 14
TUTELA DEL CONSUMATORE 15
REVOCATORIA FALLIMENTARE 16
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA 16
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO 17
PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO – COMPARTO SANITÀ – INDENNITÀ MENSA 17
FOCUS: 19

NORMATIVA

Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179
"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione" (pubblicato in gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 234 del 08-10-2026)

Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160
"Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attivita' di polizia e di responsabilità civile e penale" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 214 del 15-09-2026)

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 165/2026 del 10/06/2026 – deposito 09/10/2026

La Corte Costituzionale, in materia di immunità parlamentari, circa la domanda risarcitoria proposta, in via riconvenzionale, in un giudizio civile nei confronti di un ex deputato per dichiarazioni, rese extra moenia, in un post pubblicato su Facebook, ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese da un deputato al momento dei fatti, nel post pubblicato sulla sua pagina *Facebook* il 6 maggio 2019, per le quali pende procedimento civile davanti alla Corte d'appello di Ancona, seconda sezione civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. La Corte Costituzionale ha annullato, per l'effetto, la dichiarazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 maggio 2024, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 26356 - deposito 07/10/2026

Le Sezioni Unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 10082 del 2025 per il contrasto creatosi all'interno della stessa sezione, nell'ambito di un giudizio proposto dall'INPS ed avente ad oggetto la decisione con la quale il Fondo di garanzia era stato condannato a corrispondere al lavoratore una quota del TFR non versata dal datore di lavoro, successivamente sottoposto a liquidazione giudiziale, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest'ultimo non può considerarsi mero *adiectus solutionis causa* ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.". Le S.U. hanno altresì stabilito, in motivazione, che nel caso di inadempimento all'obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006, a far tempo dal 1° gennaio 2007, da parte dei datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti, il lavoratore può - dopo aver ottenuto l'ammissione allo stato passivo del datore di lavoro nel frattempo

fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale - rivolgersi al Fondo di garanzia, al fine di ottenere da quest'ultimo il soddisfacimento sostitutivo del proprio credito.

Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 26355 - deposito 07/10/2026

La Sezioni Unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza, rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 22066/2025, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto il decreto, emesso su reclamo *ex* art. 98 l. fall., con il quale era stato ammesso in via esclusivamente chirografaria il credito vantato dall'ente territoriale, cui spetta la riscossione delle somme destinate al Fondo di previdenza complementare PREVEDI - non corrisposte dal datore di lavoro poi fallito - hanno enunciato il seguente principio di diritto: "Nell'ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 1, c.c. nelle procedure concorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 1, c.c., i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro".

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

GIURISDIZIONE GO/GA

Corte d'Appello, sentenza n. 446/2026 - deposito 30/07/2026

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione di contributi pubblici dopo il verificarsi di eventi sismici vertendosi in tema di erogazioni in cui l'attività della P.A. è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, sicché trattasi di una situazione di diritto soggettivo.
In particolare, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sia riconosciuto direttamente dalla legge ed alla p.a. sia demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposto puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle invece in cui la legge attribuisca all'amministrazione il potere di riconoscere la sovvenzione o il contributo in seguito ad una valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'*an*, il *quid* ed il *quomodo* dell'erogazione.
In base a tale principio la Corte di Appello - dando continuità alla giurisprudenza della sia di legittimità, sia amministrativa (Cass. 8115/2017 – Cons. St. n. 17/2013) - respingeva il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia di erogazione del Contributo di Autonoma sistemazione (CAS) di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26.08.2016 n. 388, emanata seguito del terremoto che ha interessato le regioni del centro Italia nell'agosto del 2016.
Ad avviso della parte appellante, sussisteva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarata ai sensi dell'art. 5 co. 1 L. 225/1992 (art. 133 lett. p), C.P.A.
I Giudici del Collegio evidenziavano come l'Ordinanza CDPC 388/2016, sebbene rivestisse la forma dell'ordinanza contingibile ed urgente, costituiva un tipico "Atto Normativo" in quanto definiva i criteri e i requisiti oggettivi per l'accesso al CAS (art. 3) applicabile a una serie indefinita di soggetti (le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia del 2016) e l'amministrazione si limitava alla sola verifica della sussistenza o meno dei già menzionati requisiti.
Una diversa impostazione, secondo i giudici del Collegio, avrebbe finito col confondere la nozione di discrezionalità amministrativa con la necessaria verifica dei presupposti previsti dal predetto "atto normativo" da parte dell'Amministrazioni incaricata. In particolare, la valutazione da parte di questa delle circostanze di fatto, ritenuta opinabile e non condivisa dall'attore in primo grado non trasformava tale valutazione nell'esercizio di un potere discrezionale, né modificava la posizione sostanziale dell'appellato trasformandola in interesse legittimo.

PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 419/2026 - deposito 10/07/2026

Nel procedimento civile per l'accertamento dell'indebita erogazione di contributi in agricoltura, spetta all'Amministrazione provare la condotta illecita del beneficiario fondante il preteso credito restitutorio.
Il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel processo civile, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente.
In base a tale principio la Corte respingeva il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato il provvedimento con cui l'Amministrazione accertava nei confronti dell'attore un preteso credito restitutorio per l'indebita percezione di contributi erogati per il settore agricolo.
Sosteneva la parte appellante che il giudice di prime aveva erroneamente valorizzato la circostanza che le contestazioni mosse nei confronti dell'appellato (falsi trasporti) non avevano trovato riscontro in sede penale dove il procedimento si era concluso con sentenza di luogo a provvedere per intervenuta prescrizione. Affermava che la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non aveva contenuto assolutorio, dunque, era non idonea ad escludere la commissione del fatto posto a base del provvedimento impugnato fondato sulla valutazione delle risultanze degli atti di indagine del procedimento penale.
I giudici dell'Appello rilevavano come nella fattispecie la pronuncia del giudice penale di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione aveva un valore neutro, in quanto era priva di elementi utili a fondare la correttezza del provvedimento di accertamento del preteso credito restitutorio; non equivaleva, dunque, ad un accertamento della condotta illecita contestata, bensì alla constatazione dell'assenza di evidenze idonee a fondare una pronuncia di assoluzione piena nel merito, pur in presenza dell'intervenuta prescrizione.
Evidenziavano, in particolare, come in nessuno dei passaggi in cui si articolava la pronuncia il giudice penale evidenziava elementi specifici idonei a fondare l'illecita condotta contestata all'appellato, elementi che non erano emersi da alcuno dei documenti istruttori versati in atti.
Il Collegio rilevava come nel giudizio civile l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria oggetto del provvedimento impugnato gravava interamente in capo all'Amministrazione, la quale nella fattispecie non aveva dimostrato con sufficiente certezza la sussistenza dell'addebito sotto un profilo materiale. Nessuna prova era emersa dai documenti istruttori versati in atti in merito alla condotta illecita dell'appellato posta a fondamento del preteso credito restitutorio.

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 487/2026 - deposito 31/08/2026

La notificazione nulla dell'atto introduttivo del giudizio, successivamente rinnovata, produce effetto interruttivo della prescrizione *ex tunc*, salvo che il destinatario deduca e dimostri la colpa del notificante nel mancato perfezionamento della notificazione originaria. A tal fine, il notificante è tenuto, dopo l'esito negativo del primo tentativo, ad attivarsi con l'ordinaria diligenza per individuare un recapito

utile del destinatario, non potendo limitarsi alle risultanze anagrafiche ove disponga di ulteriori elementi idonei a orientare le ricerche. L'omessa verifica di luoghi alternativi ragionevolmente riferibili al destinatario integra condotta colposa e preclude, in difetto di prova di circostanze eccezionali, la retrodatazione dell'effetto interruttivo alla prima notificazione.
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha rigettato l'appello con cui la banca aveva impugnato la declaratoria in primo grado della prescrizione dell'azione revocatoria in quanto, dopo l'esito negativo della notifica presso la residenza del convenuto, non aveva tentato la notifica presso l'immobile venduto alla moglie, oggetto dell'azione revocatoria.

CODICE CIVILE

ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA'

Corte d'Appello, sentenza n. 473/2026 - deposito 13/08/2026

L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile.
Nella fattispecie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto avverso la decisione del Tribunale che aveva ritenuto provata - in capo alla parte - l'assunzione della qualità di erede del debitore esecutato mediante accettazione tacita, risultando volturata a suo nome la quota di ½ dell'immobile appartenente al *de cuius*.
I giudici del Collegio osservavano come l'art. 476 c.c. pone come condizione dell'accettazione tacita dell'eredità il compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che un soggetto non avrebbe diritto di compiere se non come erede. Nella fattispecie l'accettazione tacita dell'eredità andava desunta dal comportamento della parte (appellante) che aveva posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare e, al tempo stesso, concludenti e significativi della volontà di accettare. In tal senso l'atto (voltura catastale) rilevava non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale, o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal *de cuius* a sé stesso.
I Giudici dell'appello affermavano come l'ordinanza impugnata aveva valorizzato il dato obiettivo risultante dalla documentazione versata in atti, vale a dire l'avvenuta intestazione catastale degli immobili già appartenuti al *de cuius*, ciò in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la voltura catastale dei beni del *de cuius* costituisce comportamento concludente idoneo a manifestare la volontà di accettare l'eredità, poiché, diversamente dalla mera denuncia di

successione, comporta l'intestazione dei beni in favore del chiamato ed implica l'esercizio di facoltà incompatibili con una volontà dismissiva della delazione ereditaria (Cass. n. 12259/2022).

USUCAPIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 431/2026 - deposito 20/07/2026

In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "*uti dominus*" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.

In base al ridetto principio la Corte di Appello - dando continuità alla giurisprudenza della Cassazione (Cass. 1796/2022) - respingeva il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di accertamento della proprietà di alcuni terreni per intervenuta usucapione che la parte attrice assumeva possedere, da oltre venti anni, in modo pacifico, notorio ininterrotto ed uti domina, coltivandoli, curandone la manutenzione e recintandoli.

I Giudici del Collegio evidenziavano come ai fini dell'accertamento è necessario individuare in che modo sia stata manifestata l'opposizione al proprietario, perché in ordine alla prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su colui che invoca la fattispecie acquisitiva – l'intento di possedere deve realizzarsi in un'attività materiale inequivocabilmente svolta uti dominus: l'interversione del possesso, infatti, non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato a esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso.

In ragione di ciò i Giudici della Corte osservavano come la mera utilizzazione del fondo non era sufficiente ai fini dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione, essendo necessari atti idonei a esprimere in concreto l'esercizio della signoria uti dominus sul bene, evidenziando come uno dei modi per dimostrare tipicamente il possesso del fondo rustico consiste nel dare la prova dell'avvenuta recinzione del terreno, così da rendere evidente la volontà di possederlo come proprietario, con contemporanea esclusione dei terzi da qualsiasi relazione con il bene.

Nella fattispecie, i giudici della Corte rilevavano come l'appellante non aveva dato sufficiente prova dei presupposti per l'usucapione del diritto di proprietà sui beni, in particolare non aveva provato che la coltivazione del fondo era stata condotta contro la volontà del proprietario formale, né che la stessa era continua per tutto il periodo utile all'acquisto a titolo originario. Quanto alla recinzione dei fondi, pur se l'appellante aveva dedotto di averla realizzata, tuttavia, non aveva provato che ciò aveva impedito il godimento del bene da parte dell'intestatario formale. La documentazione fotografica prodotta restituiva immagini di una recinzione dei terreni solo parziale, malmessa, cadente e non manutenuta, inidonea, quindi, a manifestare l'opposizione al proprietario, piuttosto, appariva indicativa della finalità specifica dichiarata dallo stesso teste di parte appellante di contenere gli animali al pascolo, ma non della volontà di escludervi altri.

Corte d'Appello, sentenza n. 467/2026 - deposito 10/08/2026

In relazione alla domanda di accertamento della intervenuta usucapione, l'utilizzazione della porzione di terreno come area di parcheggio e di manovra non è configurabile quale possesso "*ad usucapionem*", non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto l'utilizzo a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza e non esprime un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.

In virtù di tale principio, nella fattispecie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto avverso la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di accertamento dell'usucapione di una rata di terreno - antistante il fabbricato di proprietà dell'appellante - per effetto dell'unione del possesso di essa a quello del precedente autore (art. 1146, co.2, c.c.). In particolare, secondo la prospettazione dell'appellate la predetta area – priva di una sua individuazione/delimitazione - era annessa alla corte del fabbricato ed era utilizzata - ancor prima di lui - dal precedente autore come area di parcheggio e di manovra.

I giudici dell'Appello rilevavano come in ordine alla prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su colui che invoca la fattispecie acquisitiva – l'intento di possedere deve realizzarsi in un'attività materiale inequivocabilmente svolta *uti dominus*; un tipico atto idoneo a dimostrare il possesso *uti dominus* di un terreno è dare la prova della sua recinzione, così da rendere evidente la volontà di possederlo come proprietario, con contemporanea esclusione dei terzi da qualsiasi relazione con il bene.

Nel caso in esame l'appellante non aveva dato sufficiente prova della sussistenza dei presupposti per l'invocata accessione del possesso con riferimento alla situazione di fatto antecedente al suo acquisto.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Corte d'Appello, sentenza n. 335/2026 - deposito 05/06/2026

Il rimedio della risoluzione del contratto preliminare per eccessiva onerosità sopravvenuta *ex* art. 1467 cc è applicabile laddove tra la stipula del preliminare e il definitivo intercorra un lunghissimo lasso di tempo, caratterizzato da una crisi del mercato immobiliare di enorme ed imprevedibile entità, non rientrante nella comune alea contrattuale.

Nella specie, la Corte di Appello ha accolto il gravame proposto da una società di costruzioni – promissaria acquirente di un terreno edificabile a fronte di un corrispettivo pattuito nel 2009 – rilevando che il silenzio di ben sette anni serbato da entrambe le parti era giustificato dall'esistenza di un accordo volto a rinviare la stipula del definitivo in attesa di una ripresa del mercato.

I Giudici di Appello, sulla scorta delle risultanze della CTU disposta in sede di gravame, hanno accertato che nel 2017 il valore di mercato del terreno aveva subito un decremento vicino al 50% rispetto al prezzo originario, configurando così uno squilibrio intollerabile tra le prestazioni convenute.

Rilevata, altresì, la sussistenza di un collegamento funzionale tra il preliminare del terreno e il preliminare di vendita di un appartamento da realizzarsi sul medesimo (configuranti un'operazione di

permuta con conguaglio in denaro), la Corte ha dichiarato l'illegittimità del recesso *ex* art. 1385, co. 2, cc esercitato dal promittente alienante, disponendo la risoluzione di entrambi i contratti, con conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme ricevute a titolo di acconto.

RIPETIZIONE DI INDEBITO

Corte d'Appello, sentenza n. 329/2026 - deposito 03/06/2026

Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente *more uxorio* configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del *solvens*.
Nella specie, la Corte di Appello rigettava l'impugnazione proposta dall'attore, il quale aveva chiesto la restituzione della somma di euro 8.000,00 prelevata dalla convivente da un libretto di risparmio cointestato e asseritamente destinata a spese personali di quest'ultima. I Giudici di Appello rilevavano, in conformità con i principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, che nell'ambito della convivenza more uxorio i reciproci contributi ai bisogni comuni e le dazioni di somme o beni rappresentano obbligazioni naturali discendenti dai vincoli di assistenza morale e materiale che caratterizzano tale forma di convivenza, nonché che, ai fini della ripetizione, è necessario dimostrare che l'elargizione abbia superato i limiti della normale contribuzione o sia risultata manifestamente sproporzionata rispetto alle condizioni economiche del *solvens*. Nel caso in esame, l'attore in ripetizione non aveva fornito adeguata prova dell'esorbitanza della somma, anche a fronte del rilevante contributo in natura offerto dalla convivente con la messa a disposizione della propria abitazione per la convivenza della coppia con pagamento delle relative utenze.

DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Corte d'Appello, sentenza n. 448/2026 - deposito 30/07/2026

Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, *ex* art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima. Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche. Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta, spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è

percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. La liquidazione deve tenere conto dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali l'età del danneggiato, l'età della vittima, il rapporto di parentela e l'eventuale stabile convivenza del danneggiato con la vittima.

DANNO DA PERDITA DI CHANCE

Corte d'Appello, sentenza n. 441/2026 - deposito 27/06/2026

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "*chance*" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, dedotto come riduzione del rischio di recidiva di ictus) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale; ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "*chance*" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, deve essere autonomamente proposta e, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile.

DANNO IATROGENO DIFFERENZIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 458/2026 - deposito 05/08/2026

In tema di responsabilità medica, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario. In sede di valutazione equitativa del danno risarcibile il giudice è, dunque, chiamato ad individuare le conseguenze dannose risarcibili del fatto lesivo, effettuando un giudizio ipotetico di prognosi postuma, sulla base del confronto fra le condizioni del danneggiato precedenti all'illecito, quelle successive alla lesione e quelle che non si sarebbero verificate se non fosse intervenuto l'evento dannoso. L'ammontare del danno imputabile alla responsabilità medica deve essere, dunque, stimato nell'esatta misura rispondente alla differenza tra il valore monetario tabellare in corrispondenza del punto percentuale di invalidità permanente complessivamente residuata e quello spettante per i minori postumi che sarebbero, invece, residuati in ipotesi di corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, costituenti conseguenza di causa indipendente dall'errore medico. Ciò in ragione del carattere progressivo del cd. sistema del punto variabile tabellare, di talché la liquidazione secca della somma tabellarmente prevista per un'invalidità pari alla differenza fra l'invalidità raggiunta e quella che sarebbe comunque residuata al paziente risulta necessariamente

inferiore rispetto al predetto metodo di calcolo, che consente, invece, di tenere conto del grado di invalidità e dei conseguenti pregiudizi dinamico-relazionali e morali effettivamente raggiunti dal danneggiato.

CONSENSO INFORMATO

Corte d'Appello, sentenza n. 472/2026 - deposito 12/08/2026

La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del *deficit* informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. L'omissione informativa ha astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute - entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose.

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

Corte d'Appello, sentenza n. 442/2026 - deposito 27/07/2026

In materia di azione revocatoria ordinaria *ex* art. 2901 cc laddove rilevi un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria (il c.d. *eventus damni*) sussiste non solo quando l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; ai fini della relativa valutazione, la garanzia patrimoniale generica *ex* art. 2740 cc si estende a tutti i beni presenti e futuri, inclusi quelli pervenuti al debitore in epoca successiva all'insorgenza del credito. Quanto poi all'ulteriore presupposto della *participatio fraudis* del terzo acquirente, questo consiste nella generica conoscenza, da parte di quest'ultimo, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, senza che sia a tal fine necessaria la specifica intenzione di collaborare al danno cagionato al creditore. Nella specie, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di I grado, accoglieva la domanda revocatoria avanzata dalla banca cessionaria avente ad oggetto l'atto di compravendita a titolo oneroso con cui il debitore aveva alienato alla propria madre la quota immobiliare di un terzo pervenutagli per successione ereditaria, dichiarandolo inefficace nei suoi confronti.
Più nel dettaglio, i Giudici di seconde cure, dopo aver evidenziato l'esistenza del credito della banca cedente, affermavano anzitutto che, ai fini della sussistenza dell'*eventus damni* laddove il debitore sia contumace, spetta al terzo acquirente *ex* art. 2697 cc l'onere di provare la perdurante e piena capienza

del patrimonio del debitore a seguito dell'atto di disposizione, tenuto conto che la garanzia patrimoniale generica *ex* art. 2740 cc si estende a tutti i suoi beni presenti e futuri, compresi quelli pervenutigli in epoca successiva all'insorgenza del credito (nella specie, per successione ereditaria), ma tale prova non è stata in alcun modo fornita. In ordine poi alla *scientia damni* del debitore e alla *participatio fraudis* del terzo acquirente, i Giudici di II grado statuivano che la prova può essere data a mezzo di presunzioni semplici e non richiede la consapevolezza dello specifico dolo del debitore né del probabile pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, essendo sufficiente un comportamento colpevole integrato dalla reale possibilità di conoscere la situazione fraudolenta sulla base di circostanze oggettive secondo l'*id quod plerumque accidit*. Nel caso in esame dall'analisi delle circostanze risultanti agli atti – in particolare dal rapporto parentale tra le parti (figlio e madre), dalla loro convivenza (attestata dal trasferimento anagrafico della residenza del figlio) e dall'assenza di un concreto interesse giuridicamente rilevante della madre (in quanto già titolare del diritto di abitazione *ex* art. 540 cc), non rilevando in senso contrario né le asserite conflittualità familiari dichiarate in sede di interrogatorio formale dalla madre, né la tracciabilità del prezzo, né la sua congruità rispetto ai valori di mercato – si desumeva la piena consapevolezza, in capo tanto al debitore quanto al terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di trasferimento immobiliare.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 368/2026 - deposito 19/06/2026

Ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione di somme asseritamente date a mutuo, l'attore deve provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., non solo l'avvenuta erogazione, ma anche il titolo della dazione e la riferibilità dell'obbligazione restitutoria al convenuto. La consegna materiale della somma all'amministratore di una società non comporta l'assunzione personale dell'obbligo restitutorio quando risulti che la provvista era destinata, con la consapevolezza del mutuante, alle esigenze finanziarie della società e che i versamenti erano intestati alla stessa, dovendosi in tal caso imputare il finanziamento all'ente rappresentato. Le scritture contabili della società non sono idonee a dimostrare, in difetto di ulteriori elementi, l'esistenza di un distinto mutuo personale all'amministratore seguito dal riversamento delle somme alla società.

CESSIONE DEI CREDITI

Corte d'Appello, sentenza n. 363/2026 - deposito 17/06/2026

In tema di cessione dei crediti in blocco *ex* art. 58 T.U.B., la sola produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale (di seguito *breviter* G.U.) non è di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario ove lo stesso non contenga elementi chiari ed oggettivi che consentano di identificare con certezza l'inclusione del rapporto dedotto nell'operazione di cessione.

Nella specie, la Corte di Appello ha rigettato il gravame proposto da una società mandataria di una ditta di cartolarizzazione dei crediti volto a riformare la sentenza di I grado che aveva accolto l'opposizione a precetto delle debitrici coobbligate.
I Giudici di Appello hanno rilevato che l'avviso di cessione pubblicato in G.U., pur recando una formula onnicomprensiva, non conteneva l'indicazione del sito web recante la lista specifica delle posizioni cedute e si basava, peraltro, su criteri specialistici per l'individuazione delle posizioni cedute (quali la nozione tecnica di classificazione del credito "in sofferenza", il concetto di "importo nominale", etc.) non idonei ad offrire al debitore comune dati certi di riferimento sull'inclusione del proprio rapporto nella cessione in blocco. Esclusa, altresì, la possibilità di utilizzare il contratto di cessione e la dichiarazione della banca cedente in quanto tardivamente prodotti solo con la comparsa conclusionale di primo grado, la Corte ha confermato la carenza di prova in ordine alla titolarità del credito in capo alla cessionaria con conseguente inesistenza del diritto di procedere esecutivamente.

TUTELA DEL CONSUMATORE

Corte d'Appello, sentenza n. 375/2026 - deposito 23/06/2026

In tema di contratti di fornitura energetica, l'esenzione dall'obbligo di pagamento per prestazioni non richieste ai sensi dell'art. 66-*quinquies* cod. cons. non si applica alle microimprese poiché l'estensione della tutela prevista per il consumatore a queste ultime, definite dall'art. 18 cod. cons., opera solo per le pratiche commerciali scorrette di cui all'art. 19 cod. cons. (cfr. titolo III della parte II) e non in ipotesi di inefficacia del contratto stipulato da un *falsus procurator*. In tal caso, l'utilizzatore è tenuto a indennizzare il venditore per l'energia comunque fruita *ex* artt. 2037, co. 3, e 2041 cc, calcolando l'arricchimento secondo i prezzi del servizio di maggior tutela di cui alla delibera A.R.E.R.A. n. 153/2012, idonea a integrare il contratto ai sensi dell'art. 1339 cc.
Nella specie, la Corte di Appello ha confermato la decisione di I grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da una s.n.c. per la restituzione di somme pagate a un fornitore di energia elettrica subentrante in forza di un contratto invalido poiché sottoscritto da un soggetto privo dei poteri rappresentativi.
I Giudici di II grado hanno, in primo luogo, rilevato l'inapplicabilità dell'art. 66-*quinquies* cod. cons., evidenziando che se è vero che è stata introdotta nel cod. cons. la nozione di microimpresa, nondimeno è vero che non si tratta in realtà di una tutela generale sovrapponibile a quella prevista per il consumatore essendo invece limitata soltanto al titolo III della parte II in materia di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli, sicché ove pure, l'appellante avesse dimostrato la qualifica di microimpresa, la disciplina in commento non avrebbe potuto trovare applicazione, giacché la fattispecie per cui è causa riguarda l'ipotesi di inefficacia del contratto di fornitura di energia elettrica in quanto stipulato da un *falsus procurator*. In secondo luogo, la Corte ha rigettato la censura volta a escludere l'applicazione della delibera n. 153/2012, rilevando che i provvedimenti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (c.d. A.R.E.R.A.) quale organismo indipendente, pur avendo natura amministrativa, derivano da un potere di regolazione conferito da una legge ordinaria di rango primario (art. 2, co. 12, lett. h), L. n. 481/1995) e sono pertanto idonei a integrare *ex* art. 1339 c.c. il contenuto

del contratto di utenza, costituendo un legittimo parametro per la quantificazione dell'indebito arricchimento derivante dal consumo di energia.

REVOCATORIA FALLIMENTARE

Corte d'Appello, sentenza n. 138/2026 - deposito 21/07/2026

Ai fini dell'accertamento della *scientia decoctionis*, la reiterazione di ritardi e inadempimenti, il mancato rispetto di piani di rientro e dilazioni, le continue rinegoziazioni e i reiterati solleciti di pagamento costituiscono, ove unitariamente valutati, elementi presuntivi idonei a dimostrare la conoscenza, da parte del creditore, dell'irreversibile stato di dissesto del debitore, anche in assenza di protesti o di forme di pubblicità dell'insolvenza, quando le concrete vicende del rapporto commerciale rendano percepibile al singolo creditore la definitiva compromissione della capacità solutoria.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Corte d'Appello, sentenza n. 404/2026 - deposito 30/06/2026

Nella liquidazione controllata, il controllo del Giudice sulla relazione dell'O.C.C. e sulla documentazione allegata alla domanda del debitore non è limitato a un mero riscontro formale, ma si estende alla valutazione della completezza e attendibilità dei dati forniti, al fine di assicurare l'effettiva consistenza dell'attivo destinato ai creditori e di assicurare al liquidatore la possibilità di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi.

Nella specie, la Corte di Appello rigettava il reclamo proposto dal debitore avverso il decreto del Tribunale di Perugia che ne aveva respinto l'istanza di ammissione alla liquidazione controllata. I Giudici di Appello rilevavano, in conformità con gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, che la verifica della relazione dell'O.C.C. richiede un controllo sostanziale del Giudice di merito. Nel caso in esame, la documentazione depositata presentava rilevanti insufficienze, giacché l'esclusione dall'attivo dei beni contenuti in una cassetta di sicurezza e la capacità di far fronte alle rate del mutuo ipotecario si fondavano su mere dichiarazioni unilaterali del debitore prive di adeguato riscontro indiziario o probatorio. In particolare, l'assenza di un terzo verbalizzatore all'atto dell'apertura della cassetta di sicurezza non consentiva di verificare l'integralità del contenuto al momento del controllo, né risultava dimostrata la riferibilità a terzi dei beni ivi reperiti; al contempo, l'assunto secondo cui le rate del mutuo sulla casa familiare sarebbero state sostenute dalla famiglia d'origine della coniuge rimaneva privo di qualsiasi elemento di prova, rendendo inattendibile il quadro economico e patrimoniale rappresentato.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO – COMPARTO SANITÀ – INDENNITÀ MENSA

Corte d'Appello, sentenza n. 76/2026 - deposito 10/06/2026

Il diritto a fruire del servizio mensa istituito dal datore di lavoro, ovvero il diritto a fruire dl "buono pasto", sostitutivo di tale servizio, costituisce agevolazione di fonte contrattuale e di natura assistenziale perché diretta a conciliare le esigenze di servizio con quelle dei lavoratori al fine di garantirne il benessere fisio-psichico.

Si tratta di un diritto che trova il suo presupposto nel diritto del lavoratore a fruire di una pausa lavorativa che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.

La disciplina contrattuale collettiva deve uniformarsi alla fonte normativa e, nel caso di specie, all'art. 8 del D.Lvo n. 66/2003 che assicura il diritto alla pausa laddove l'orario ecceda le 6 ore, mentre le uniche eccezioni a tale regola sono consentite, dall'art. 117, esclusivamente laddove la contrattazione collettiva preveda periodi di riposo compensativo o misure comunque appropriate.

Nel comparto sanità il diritto alla mensa, di conseguenza, spetta a tutto il personale impiegato con orario superiore alle sei ore, senza che possa costituire valido ostacolo la qualità di lavoratore "turnista", come tale impiegato in turni superiori alle sei ore, ma senza alcuna interruzione.

L'art. 29 del CCNL 2001 che prevede che hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti in relazione alla "particolare articolazione dell'orario di lavoro", collega la consumazione del pasto alla fruizione della pausa dall'attività lavorativa.

La necessaria lettura coordinata di tale disposizione della contrattazione collettiva con la disciplina di rango primario dettata dall'art. 8 del d.lgs. 66/2003, come avallata dalla interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, impone allora di comprendere anche il personale turnista, laddove impiegato con orario superiore alle sei ore, come destinatario del diritto alla fruizione del servizio mensa.

L'art. 27, comma 4, del successivo rinnovo contrattuale 2016/2018, secondo il quale il diritto alla pausa è riconosciuto a tutto il personale "perché non in turno", non può ritenersi una deroga al diritto alla pausa, legittima ai sensi dell'art. 17 del D. Lvo n. 66/2003.

Il contratto collettivo di comparto non accorda riposi compensativi (come, ad esempio, quelli previsti dagli artt. 28, 29 e 31 del CCNL) o misure protettive alternative al personale "turnista".

L'espressione letterale inserita nell'art. 27 che esclude il personale in turno dal diritto alla mensa ovvero al trattamento di essa sostitutivo non può, allora, che intendersi nell'unico senso che la rende compatibile con la garanzia imposta dal legislatore all'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 e, cioè, nel senso di escludere il personale turnista dal riconoscimento del diritto ad una pausa nell'ambito dell'orario di lavoro della durata di 30 minuti, come disegnata dalla disciplina collettiva.

La norma contrattuale non ha invece inteso escludere per i turnisti il diritto alla fruizione del servizio mensa; esso, infatti, matura non in funzione della durata della pausa, ma dell'orario di lavoro, che, ove superi le sei ore continuative *ex* art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003, dà diritto a una pausa e dunque a fruire

del servizio mensa, anche eventualmente in una delle modalità sostitutive stabilite dall'Azienda, prima dell'inizio dell'orario o dopo la sua cessazione.
(Nel caso di specie la Corte di Appello, confermando la decisione di primo grado, ha riconosciuto al lavoratore turnista , rimasto escluso dal diritto a fruire del servizio mensa ovvero al buono pasto sostitutivo per effetto dell'interpretazione datoriale della disciplina contrattuale e normativa, seppure occupato con orario superiore alle sei ore senza interruzione, a titolo di risarcimento del danno l'importo corrispondente alla differenza tra il costo ordinario del pasto presso la mensa ed il ridotto costo sostenuto dai lavoratori ammessi a fruire del servizio mensa)

FOCUS: CESSIONE DEI CREDITI

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la cessione dei crediti con un approfondimento, in particolare, sulla prova della cessione che il soggetto che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco di cui all'art. 58 d.lgs. 385/1993 deve fornire e sulla cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

Con riguardo alla **prova della cessione di crediti in blocco** Corte d'Appello, sentenza n. 386/2024 - deposito 30/05/2024 ha ritenuto che possa essere raggiunta anche mediante elementi indiziari, senza doversi per forza produrre il contratto di cessione, purchè il Giudice di merito li ritenga idonei a provare con certezza l'intervenuta cessione, quali l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da valutarsi eventualmente in una con la liberatoria rilasciata dalla banca cedente e/o con l'indicazione, nell'avviso medesimo, del sito web in cui trovare la lista dei crediti ceduti; nello stesso senso anche Corte d'Appello, sentenza n. 607/2024 - deposito 10/09/2024, che ha rigettato l'appello stanti i dubbi circa l'inclusione del credito controverso nella cessione e stante il fatto che la cessionaria non aveva dimostrato di non aver potuto chiedere e produrre in I grado per causa ad essa non imputabile la dichiarazione liberatoria della cedente; secondo Corte d'Appello, sentenza n. 254/2025 - deposito 28/04/2025 la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ed ha ritenuto provata la cessione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nonché della dichiarazione proveniente e sottoscritta dallo Notaio nella quale il Pubblico Ufficiale "segnala" i nominativi dei soggetti contenuti nell'elenco dei crediti oggetto di cessione – richiamato in G.U. - depositato fiduciariamente dalla cessionaria presso di sé, tra i quali risultava incluso anche quello dell'appellante;

Sempre in tema di prova della cessione, Corte d'Appello, sentenza n. 431/2025 - deposito 22/07/2025 ha ritenuto che la prova della cessione possa essere data anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta con produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario; Corte d'Appello, sentenza n. 180/2026 - deposito 31/03/2026 ha osservato che la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito.

Corte d'Appello, sentenza n. 487/2025 - deposito 30/10/2025 ha precisato che quando oggetto di contestazione è la intervenuta cessione dei crediti in blocco alla società veicolo (s.p.v.) solo la titolarità, e non la legittimazione, deve essere oggetto di prova e accertamento istruttorio, ove venga specificamente contestata;

Secondo Corte d'Appello, sentenza n. 58/2026 - deposito 02/02/2026 qualora l'esistenza del contratto di cessione del credito relativo ad un mutuo bancario sia oggetto di specifica contestazione non è effettivamente sufficiente la produzione del solo avviso di cessione *ex* art. 58 T.U.B. ai fini della dimostrazione dell'avvenuta cessione;

Per Corte d'Appello, sentenza n. 243/2026 - deposito 27/04/2026 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione; nello stesso senso Corte d'Appello, sentenza n. 397/2026 - deposito 29/06/2026; esclude la necessità della produzione del contratto di cessione quando il perfezionamento della cessione dei crediti da parte dell'istituto bancario in favore della società di cartolarizzazione sia provato mediante produzione dell'avviso pubblicato in G.U., delle dichiarazioni della banca cedente e dell'elenco identificativo dei rapporti trasferiti, Corte d'Appello, sentenza n. 248/2026 - deposito 12/05/2026; a contrario ad avviso di Corte d'Appello, sentenza n. 363/2026 - deposito 17/06/2026 pubblicata nel presente numero del notiziario la sola produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non è di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario ove lo stesso non contenga elementi chiari ed oggettivi che consentano di identificare con certezza l'inclusione del rapporto dedotto nell'operazione di cessione;

In tema di **cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione**, Corte d'Appello, sentenza n. 303/2026 - deposito 26/05/2026 ha chiarito che la disciplina di dette cessioni ha natura derogatoria rispetto alla comune disciplina della cessione dei crediti prevista dal codice civile, la cui *ratio* va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore della P.A. (somministrante, fornitore o appaltatore), e la stessa non è derogata della norme speciali dettate per i crediti di impresa dalla L. n. 52 del 1991.